



COMUNE DI TON

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 2 di data 10 aprile 2017

CAPO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Il regolamento disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Ton in attuazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e costituisce anche strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.
3. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio finanziario e i Responsabili dei servizi di merito.
4. Il sistema dei controlli interni si aggiunge e integra il sistema di revisione economico-finanziaria di competenza del Revisore dei conti.

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO

1. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto dei principi statutari di adeguatezza, economicità e funzionalità, secondo criteri di:
 - “integrazione organizzativa”, secondo cui i controlli devono essere effettuati in maniera integrata e coordinata in modo tale che ciascuna forma di controllo concorra all'efficacia del sistema nel suo complesso;
 - “coinvolgimento e condivisione”, secondo cui i soggetti che partecipano all'organizzazione del sistema orientano ed organizzano la propria attività in modo che essa sia agevolmente verificabile e controllabile, facilitando la circolazione delle informazioni e creando le condizioni per effettive sinergie all'interno dell'organizzazione;
 - “trasparenza”, secondo cui l'attività di controllo deve essere svolta con strumenti e modalità funzionali all'effettiva conoscibilità e comprensibilità delle operazioni e dei risultati;
 - “rendicontazione”, secondo cui i risultati dell'attività di controllo devono essere riportati in referti o report periodici.

CAPO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ART. 3 – PARAMETRI DEL CONTROLLO

1. Il controllo di regolarità amministrativa, avente la finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, è effettuato sulla base dei seguenti parametri, ove applicabili in base alla natura dell'atto:
 - titolarità del potere amministrativo, competenza all'adozione dell'atto e insussistenza di

- situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- conformità alle norme giuridiche di rango comunitario, nazionale, regionale e provinciale di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni relative al procedimento amministrativo, al trattamento dei dati personali ed alla amministrazione digitale;
 - conformità alle norme giuridiche di rango comunitario, nazionale, regionale e provinciale di settore, in relazione alla materia oggetto del provvedimento;
 - conformità allo Statuto e ai regolamenti del Comune;
 - rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
 - rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza, digitalizzazione e accessibilità previsti dall'ordinamento giuridico ovvero individuati nel Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui alla L.190/2012;
 - sussistenza, sufficienza, logicità e congruità della motivazione;
 - correttezza formale del testo e dell'esposizione;
 - coerenza con gli strumenti di programmazione e, in particolare, con il Piano Esecutivo di Gestione o con gli Atti Programmatici di indirizzo.

ART. 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo o di controllo del Consiglio, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica con cui il responsabile del Servizio interessato, avuto riguardo all'oggetto della proposta, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 81 del TULLRROC, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..
2. Il parere contrario di regolarità tecnica o contabile deve essere adeguatamente motivato. In caso di parere condizionato devono essere esplicitate le condizioni alle quali è subordinato il parere favorevole.
3. Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi al parere di cui al comma 1, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal funzionario designato a sostituirlo.

ART. 5 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti su segnalazione motivata o a campione secondo una selezione casuale.
2. La percentuale degli atti da controllare rispetto al numero totale degli atti amministrativi adottati dal Comune nell'anno precedente e la tempistica dei controlli sono stabiliti nel Piano

- esecutivo di gestione o negli Atti Programmatici di indirizzo.
3. Il controllo è diretto a verificare il rispetto delle disposizioni normative; la conformità agli atti di programmazione, la correttezza e regolarità del procedimento.
 4. Per ogni controllo effettuato il Segretario comunale redige una scheda con indicazione dell'esito del controllo e delle eventuali irregolarità rilevate. La scheda, sottoscritta per presa visione, dal Responsabile del Servizio, è conservata mediante l'uso di procedure e strumenti informatici unitamente a copia dell'atto a cui si riferisce il controllo.
 5. Ferme restando le specifiche responsabilità, il Responsabile del servizio, a seguito della presa visione della scheda riportante irregolarità amministrative, valuta l'assunzione di eventuali provvedimenti in autotutela dandone comunicazione al Segretario comunale.
 6. Il Segretario comunale predispone inoltre, entro il mese di gennaio, una relazione sull'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta complessivamente nell'anno precedente in cui devono essere riportati attraverso dati statistici: numero e tipo di atti controllati; numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo; numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo; tipologia di rilievi formulati o di irregolarità riscontrate; eventuali rilievi, che il Segretario comunale ritenga opportuno segnalare.
 7. La relazione sull'attività di controllo è trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria e al consiglio comunale.
 8. Qualora dal controllo emergano irregolarità ricorrenti, il Segretario comunale adotta circolari interpretative per orientare e coadiuvare l'attività dei Servizi.

CAPO III CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

ART. 6 - PARAMETRI DEL CONTROLLO

1. Il controllo di regolarità contabile è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per i profili economici, finanziari e patrimoniali, ed è effettuato sulla base dei seguenti parametri:
 - a) l'osservanza dei principi e delle procedure previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali e da altre norme in materia di finanza locale;
 - b) l'analisi dei riflessi eventuali sugli equilibri di bilancio.
2. L'accuratezza dell'istruttoria tecnica, nei limiti consentiti dalla natura e dalla tipologia dei provvedimenti, costituisce un elemento essenziale anche per la verifica dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

ART. 7 - CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

1. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul

patrimonio dell'ente, il Responsabile del Servizio finanziario esercita il controllo preventivo attraverso il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 81 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.

2. Per quanto non previsto, si rinvia al Regolamento comunale di contabilità riguardo ai termini in cui il parere va espresso e agli altri profili attinenti il controllo contabile.
3. Qualora la proposta di deliberazione preveda un impegno di spesa il parere di regolarità contabile comprende il visto attestante la copertura finanziaria.

ART. 8 - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

1. Dopo l'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei Servizi, il Responsabile del Servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile secondo le modalità e termini di cui al regolamento comunale di contabilità apponendo il visto attestante la copertura finanziaria che conferisce esecutività alle determine stesse.

CAPO IV- CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si effettua secondo la disciplina di armonizzazione dei sistemi contabili e nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 10 - DIREZIONE, COORDINAMENTO E CRITERI GENERALI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e il coinvolgimento attivo e diretto degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi di merito, al fine di monitorare la gestione di competenza, la gestione dei residui e della cassa, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari interni si esplica:
 - a) in sede di previsione e programmazione;
 - b) nel corso della gestione;
 - c) in corrispondenza delle variazioni di bilancio, con la verifica del permanere degli equilibri finanziari e di finanza pubblica da parte del responsabile del servizio finanziario;

- d) almeno una volta all'anno in occasione degli adempimenti prescritti dall'ordinamento contabile e relativi alla salvaguardia degli equilibri, nonché all'assestamento generale di bilancio.
3. La vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari è svolta dall'organo di revisione, sia in sede di programmazione, che di gestione e di rendicontazione, secondo le competenze stabilite dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali.
4. Per quanto non previsto nel presente capo si rinvia a quanto disciplinato nel Regolamento di contabilità del Comune.

CAPO V – CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 11 - FINALITA' E OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati per valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di attuare tempestivi interventi correttivi.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai centri di costo, individuati dalla Giunta comunale in sede di bilancio di previsione, verificando in maniera complessiva i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. In sede di prima applicazione ed in fase sperimentale la Giunta comunale con il P.E.G. o con gli Atti Programmatici di indirizzo può limitare i servizi e i centri di costo che sono sottoposti al controllo di gestione. Con lo stesso P.E.G. o con gli Atti Programmatici di indirizzo annualmente la Giunta comunale può indicare gli ulteriori centri di costo che progressivamente saranno interessati dal controllo di gestione.
5. La Giunta comunale annualmente attraverso il P.E.G. o con gli Atti Programmatici di indirizzo istituisce l'Unità Controllo di Gestione.
6. Le modalità operative, i parametri e gli indicatori che si intendono rilevare attraverso il controllo di gestione sono definiti nel P.E.G. o negli Atti Programmatici di indirizzo.
7. Il referto del controllo di gestione unitamente alle proposte per il miglioramento della funzionalità dell'ente sono trasmessi alla Giunta comunale per le valutazioni di competenza.

CAPO VI – NORME FINALI

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore sono abrogate le norme previgenti incompatibili con il presente regolamento.